



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **32** del **12-06-2012**

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - ESONERO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO (TAXI).

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

CORBUCCI FRANCO	P	ANNIBALI MARCO	P
MECHELLI LINO	P	PAGNONI GIOVANNI	P
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P	BARTOLUCCI RANIERO	P
RUGGERI ALBERTO	P	GAMBINI MAURIZIO	P
SERAFINI ALCEO	P	PAGANELLI SANDRO	P
SCARAMUCCI FEDERICO	P	GUIDI MASSIMO	P
DE ANGELI EMANUELE	P	BONELLI ALFREDO	P
FELICI ENZO	P	FOSCHI ELISABETTA	A
SESTILI PIERO	P	CIAMPI LUCIA	A
ANDREANI FRANCESCO	A	SILVESTRINI LUCA	P
SALVETTI SUSANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 18 e assenti n. 3 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza il Signor MECHELLI LINO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

SCARAMUCCI FEDERICO
BARTOLUCCI RANIERO
GAMBINI MAURIZIO

In continuazione di seduta - n. 8 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, già illustrato all'assemblea dall'Assessore Muci al punto n. 4 dell'ordine del giorno, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in attuazione del D.Lgs.15/11/1993 n. 507 con deliberazione consiliare n. 42 del 23.4.1994 è stato approvato il "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa";

Tenuto conto che la delibera consiliare n. 19 del 28.2.2000 ha modificato il suddetto Regolamento introducendo all'art. 26, punto h) la riduzione della tariffa ordinaria pari al 50% per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

Tenuto conto, altresì, che la delibera consiliare n. 31 del 26.4.2005 ha, nuovamente, modificato il suddetto Regolamento concedendo un'ulteriore riduzione del 25% della tariffa ordinaria permanente, a decorrere dal 1.1.2005;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che riconosce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

Visto, altresì, l'art. 3, comma 63, lett. b) della Legge n. 549 del 28.12.1995 che attribuisce al Comune la facoltà, ove ritenuto opportuno, di prevedere l'esonero dell'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato su aree a ciò adibite;

Preso atto della richiesta inoltrata il 25.1.2012, prot. n.1221, dal Gruppo dei Taxisti Urbinati tendente ad ottenere l'esonero dal pagamento della tassa occupazione spazi dettata soprattutto dall'attuale congiuntura economica generale di evidente difficoltà, che ha specifiche ed inevitabili ripercussioni sul settore del trasporto;

Dato atto che attualmente i titolari di licenza per svolgimento del servizio taxi sono n. 3 ed ognuno sostiene una tassa annua in forma ridotta di occupazione suolo pubblico pari a Euro 50, per un gettito complessivo annuo di Euro 150;

Ritenuto di accogliere le motivazioni espresse dal suddetto Gruppo dei Taxisti Urbinati accordando ai soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) l'esonero, a partire dal 1.1.2012, dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, e successive modifiche, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti

sulle entrate, purché approvati entro i termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno in data 6 marzo 2012 che testualmente recita "il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012";

Considerato l'esiguo minor gettito, dovuto all'accoglimento della proposta, pari ad € 150, si prevede possa essere assorbito con il recupero delle imposte evase nell'ambito dell'attività di controllo svolta sui tributi comunali;

Visto l'art. 23 del vigente regolamento comunale Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche che, ai commi 8 e 9, testualmente recita:

"Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti."

Ritenuto opportuno un adeguamento della norma suddetta dettato dalla sopra richiamata Legge n. 549/1995 mediante la seguente modificazione al vigente Regolamento Comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa:

il comma 8 dell'art. 23 avente ad oggetto " Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione" è sostituito dal seguente:

" I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta "

il comma 9 dell'art. 23 avente ad oggetto " Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione" è soppresso;

Dato atto che il citato art. 23 del Regolamento Comunale sopra menzionato, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente è così riformulato:

Art.23

(Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione)

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione.

A tale scopo, sentita la Commissione Edilizia, il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Visto, altresì, l'art. 26 (Maggiorazioni e riduzioni) del vigente regolamento comunale Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche che alla lettera h) stabilisce che "per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è ridotta del 75%"

Ritenuto di abrogare la suddetta lettera h) dell'art. 26 il cui nuovo testo integrale risulta essere del seguente tenore:

Art. 26

(Maggiorazioni e riduzioni.)

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%
- d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.”

Ritenuto, infine, di abrogare il punto G) delle “Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” nella sua formulazione:

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A) ridotta del 75%.

DELIBERA

1. **DI APPORTARE** le seguenti modificazioni al vigente Regolamento Comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 23 Aprile 1994 da ultimo modificato con deliberazione n. 53 del 30.03.2005:

- a) all'art. 23 “ Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione” il comma 8 è sostituito dal seguente:
“I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta “ mentre il comma 9 è soppresso;
- b) all'art. 26 “Maggiorazioni e riduzioni” la lettera h) è soppressa;
- c) il punto “G” delle “Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” è soppresso

2. **DI DARE ATTO** che i citati artt. 23 e 26 del Regolamento Comunale sopra

menzionato, a seguito delle modifiche di cui al punto 1 sono così riformulati :

Art.23

(Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione)

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione.

A tale scopo, sentita la Commissione Edilizia, il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta .

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26

(Maggiorazioni e riduzioni.)

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni,

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%
 - d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
 - g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento;
3. **DI DARE ATTO** che la presente modifica al Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001 e dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
4. **DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, integrato e coordinato con le modifiche di cui al precedente punto 1), è quello che risulta riportato, in calce al presente atto.



COMUNE DI URBINO
Settore Affari Interni, Cultura e Turismo

Servizio Finanziario

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(T.O.S.A.P.)

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

(Disposizioni generali)

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Con le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

(Occupazioni permanenti e temporanee)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno .

Art. 3

(Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo e durata, occupare gli spazi e le aree di cui all'art. 1 deve farne richiesta in carta legale alla Amministrazione comunale.

La domanda deve contenere;

- a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- b) il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Qualora per la concessione della stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Nel caso particolare dell'occupazione richiesta da pubblici esercizi la priorità spetta, invece, a coloro che hanno ottenuto la concessione l'anno precedente.

Art. 4

(Procedimento per il rilascio delle concessioni)

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine per la decisione è quello stabilito dalla legge n. 241/90.

In caso di diniego questo viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal procedimento.

Art. 5

(Rilascio dell'atto di concessione e autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n. 112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa contenute nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalla occupazione;
- c) con la facoltà della Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata convenuta.

Art. 6

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

L'occupazione deve avvenire con la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, di smuovere la pavimentazione o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare intralcio e pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 7

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà quindi rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma .

Art. 8

(Occupazioni con tende, insegne e arredi simili)

Per collocare tende, insegne ed arredi simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano e per il pubblico decoro l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 9

(Occupazione con ponteggi)

Sono da intendersi occupazioni temporanee di suolo pubblico anche i ponteggi sopraelevati rispetto al piano di calpestio. La superficie da conteggiare è quella risultante dalla proiezione sul suolo pubblico.

Art. 10

(Esposizione di merce)

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta alla relativa concessione comunale.

Art. 11

(Mestieri girovagli e mestieri artistici)

Le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre ecc.) sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è

consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri. Tale attività è comunque vietata nelle aree

pubbliche all'interno del Centro Storico, così come previsto dall'art. 18 del vigente "Regolamento per l'esercizio dei mercati e per la disciplina del commercio ambulante".

Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 12

(Esecuzione di lavori e di opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico mediante scavi e con materiale di risulta, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 13

(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico)

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare ponteggi sopraelevati, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

Art. 14

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15

(Divieto temporaneo di occupazione)

Il sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di spazi ed aree

pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 16

(Decadenza della concessione e autorizzazione)

La decadenza della concessione o autorizzazione può essere pronunciata per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli.

Art. 17

(Revoca della concessione o autorizzazione)

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 18

(Rinnovo delle concessioni)

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. Per le occupazioni temporanee il concessionario, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, ha l'obbligo di presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 19

(Occupazioni abusive-Rimozione di materiali)

Fatta salva ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 20

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sul suolo pubblico e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 21

(Esclusioni)

Sono escluse dall'applicazione della tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ovvero al demanio statale.

Art. 22

(Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe)

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 15.117 abitanti al 31 dicembre 1991, è classificato nella classe IV.

Art.23

(Criteri per la determinazione della tassa e sua graduazione)

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale avviene l'occupazione.

A tale scopo, sentita la Commissione Edilizia, il territorio comunale è classificato in 4 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla predetta classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

I soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) per le occupazioni delle superfici appositamente individuate dal Comune per l'esercizio dell'attività stessa, sono esonerati dal pagamento della tassa dovuta .

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24

(Misurazione dell'area occupata-Criteri)

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 25 **(Tariffe)**

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie menzionate all'art. 23 secondo l'allegato elenco di classificazione e sono allegate al presente regolamento.

La tariffa per utenza dovuta per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi è annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma non suscettibile di frazionamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui sopra, in rapporto alla durata delle occupazioni che può essere espressa in giorni o in ore.

Si applicano le maggiorazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 26 **(Maggiorazioni e riduzioni)**

Per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento.

Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinate alla erogazione dei pubblici servizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello

originariamente consentito si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in maniera fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- b) per gli accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%
- d) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento;

In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 27

(Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le superfici e gli spazi dei tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati del Comune gravati da canoni concessori non ricognitori.

Art. 28

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione comunale e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui ai commi precedenti, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, solo per l'anno 1999 si considerano effettuati nei termini i versamenti eseguiti entro il 31.3.1999.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui importo minimo non può essere inferiore a lire 1.000.000, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al Concessionario del servizio, su apposito modello approvato con decreto interministeriale. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per

le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. La tassa così determinata va versata anticipatamente. Se d'importo superiore a L. 500.000, può essere versata con le modalità indicate per la tassa permanente.

Per le occupazioni che hanno inizio e termine fra due scadenze la tassa dovrà essere pagata in due rate di cui la prima all'inizio dell'occupazione e la seconda al termine della stessa.

Per l'applicazione di quanto sopra previsto, il soggetto deve sottoscrivere il documento-quietanza, emesso dal Comune o dal Concessionario al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e che permane l'obbligo del versamento delle successive rate, nel caso in cui l'occupazione, per fatto non imputabile al Comune, abbia una durata inferiore a quella prevista all'atto dell'autorizzazione.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato del Comune o al Concessionario che ne rilasciano ricevuta, ove va indicato distintamente l'importo corrisposto a titolo di tassa e gli eventuali oneri accessori.

Art. 29

(Accertamenti, rimborsi, riscossioni coattive della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 30

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs: n. 507/93.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:

- a) l'occupazione senza titolo;
- b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;
- c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario;

sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383 e successive modificazioni, della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e del D.L. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 31

(Gestione in concessione)

Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio per la gestione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ad uno dei soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 32

(Norme finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.

Viene abrogato il "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 309 del 21.12.1987 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con le presenti norme.

Art. 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n... del..... entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso (art. 44, comma 1, lett. a) e c))
Per ogni metro quadro e per anno:
- | | | |
|------------------------|---|-------|
| Categoria prima..... | € | 22,21 |
| Categoria seconda..... | € | 14,46 |
| Categoria terza..... | € | 9,30 |
| Categoria quarta..... | € | 7,23 |
- B) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2)
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%)
- | | | |
|------------------------|---|------|
| Categoria prima..... | € | 6,66 |
| Categoria seconda..... | € | 4,34 |
| Categoria terza..... | € | 2,79 |
| Categoria quarta..... | € | 2,17 |
- C) Occupazioni con passi carrabili (art. 44, comma 3)
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
- | | | |
|------------------------|---|-------|
| Categoria prima..... | € | 11,10 |
| Categoria seconda..... | € | 7,23 |
| Categoria terza..... | € | 4,65 |
| Categoria quarta..... | € | 3,62 |
- D) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (art. 44, comma 10)
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%)
- | | | |
|------------------------|---|-------|
| Categoria prima..... | € | 11,10 |
| Categoria seconda..... | € | 7,23 |
| Categoria terza..... | € | 4,65 |
| Categoria quarta..... | € | 3,62 |
- E) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (art. 44, comma 8)
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)
- | | | |
|------------------------|---|-------|
| Categoria prima..... | € | 11,10 |
| Categoria seconda..... | € | 7,23 |
| Categoria terza..... | € | 4,65 |

Categoria quarta.....	€	3,62
F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%)		
Categoria prima.....	€	2,22
Categoria seconda.....	€	1,45
Categoria terza.....	€	0,93
Categoria quarta.....	€	0,72
G) SOPPRESSO		
H) Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze, determinate al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di lire 1.500 per utenza e, comunque, con un importo minimo della tassa non inferiore a lire 1.000.000.		
I) Per le occupazioni con seggiovie o funivie (art. 47, comma 3) la tassa annuale dovuta fino a un massimo di 5 km. lineari è di £. 100.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km., è dovuta una maggiorazione di £. 20.000.		
L) Per la costruzione, da parte del Comune, di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi o impianti è dovuta, oltre alla tassa annua di cui alla lettera H) per ogni Km. lineare o frazione, anche un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione fino al 50% delle spese stesse (art. 47, comma 4).		
M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, comma 7) Per ogni apparecchio e per anno:		
Centro abitato.....	€	10,33
Zona limitrofa.....	€	7,75
Frazioni, sobborghi e zone periferiche.....	€	5,16
N) Distributori di carburante (art. 48, commi 1-6) Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno:		
Centro abitato.....	€	39,25
Zona limitrofa.....	€	23,76
Sobborghi e zone periferiche.....	€	10,33
Frazioni.....	€	5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di

capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti le superfici di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

O) Occupazioni temporanee di suolo pubblico

(art. 45, comma 2, lett. a))

1) per ogni metro quadrato e per giorno intero		
Categoria prima.....	€	1,55
Categoria seconda.....	€	1,24
Categoria terza.....	€	1,03
Categoria quarta.....	€	0,93
2) per ogni metro quadrato e per ore di occupazione: la tariffa è in proporzione alla categoria, rapportata alle ore di effettiva occupazione.		
-dalle ore 0 alle ore 7		
Categoria prima.....	€	0,155
Categoria seconda.....	€	0,124
Categoria terza.....	€	0,107
Categoria quarta.....	€	0,093
-dalle ore 7 alle ore 13		
Categoria prima.....	€	0,929
Categoria seconda.....	€	0,743
Categoria terza.....	€	0,616
Categoria quarta.....	€	0,558
-dalle ore 13 alle ore 24		
Categoria prima.....	€	0,465
Categoria seconda.....	€	0,372
Categoria terza.....	€	0,399
Categoria quarta.....	€	0,279

P) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 45, comma 2, lett. c) la tariffa è quella indicata alla lettera O) ridotta del 50%.

Q) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata alla lettera O) ridotta del 70% (art. 45, comma 3).

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa è determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

R) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è quella indicata alla lettera O) (art. 45, comma 4).

S) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui alle precedenti lettere sono ridotte del 50% (art. 45, comma 5).

T) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria di cui alla lettera O) è ridotta dell'80% (art. 45, comma 5).

Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

U) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 la tariffa di cui alla lettera O) è ridotta del 50% (art. 45, comma 5).

Le occupazioni in parola, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

V) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa indicata alla lettera O) (art. 45, comma 6).

W) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe di cui alla lettera O) sono ridotte del 50%.

Z) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria indicata alla lettera O) è ridotta dell'80% (art. 45, comma 7).

X) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino a un Km. lineare di durata non superiore a 30 gg.

Categoria prima.....€ 5,16

Categoria seconda.....€ 4,13

Categoria terza.....	€	3,62
Categoria quarta.....	€	3,10

b) oltre un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. (+50%)

Categoria prima.....	€	7,75
Categoria seconda.....	€	6,20
Categoria terza.....	€	5,42
Categoria quarta.....	€	4,65

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA A)

1) fino a 90 gg.(+ 30%)

Categoria prima.....	€	6,71
Categoria seconda.....	€	5,37
Categoria terza.....	€	4,70
Categoria quarta.....	€	4,03

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%)

Categoria prima.....	€	7,75
Categoria seconda.....	€	6,20
Categoria terza.....	€	5,42
Categoria quarta.....	€	4,65

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%)

Categoria prima.....	€	10,33
Categoria seconda.....	€	8,26
Categoria terza.....	€	7,23
Categoria quarta.....	€	6,20

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA B)

1) fino a 90 gg. (+30%)

Categoria prima.....	€	10,07
Categoria seconda.....	€	8,06
Categoria terza.....	€	7,05
Categoria quarta.....	€	6,04

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%)

Categoria prima.....	€	11,62
Categoria seconda.....	€	9,30

Categoria terza.....	€	8,13
Categoria quarta.....	€	6,97
3) di durata superiore a 180 gg. (+100%)		
Categoria prima.....	€	15,49
Categoria seconda.....	€	12,40
Categoria terza.....	€	10,85
Categoria quarta.....	€	9,30

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi interi la tariffa giornaliera è ridotta del 20%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa di determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per il solo anno 1994, la tassa è dovuta:

- a) per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia) è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.
- b) per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alla tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentata del 50%.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ELENCO CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE

(Art. 42 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507)

STRADE, SPAZI ED AREE DI PRIMA CATEGORIA

Centro abitato (intra muros):

Via Don Minzoni
Borgo Mercatale
Porta S. Lucia

P.le Roma
V.le Buozzi
Via dei Morti
Via Nazionale B. T. (fino ai collegi)

STRADE, SPAZI ED AREE DI SECONDA CATEGORIA

Zone limitrofe (extra muros) del Centro abitato non comprese in prima categoria:

Via A. Gramsci
V.le F. Comandino
Via G. Salvemini
V.le J. Gagarin
Via B. Montefeltro
Via B. Sforza
P.le E. Gonzaga
Via Del Popolo
Via O. Nelli
Via Baccio Pontelli
Via Piansevero
Via Salimbeni
Via P. Vergili
Via Giro Dei Debitori
Via Pellipario
Via Gasparini
Via M. Oddi
Via G. Da Montefeltro
Via Della Rocchetta
Via Fontanoni
Mazzaferro
Via P. Calamandrei
Via Togliatti
Via S. Allende
Via P. Neruda
Via Z. Mancini
Via Giovanni XXIII
Via P. Lumumba
Via E. Zeppi
V.le G. Di Vittorio
Via E. Bernini
Via G. Dini
Via Tortorina

Via M. L. King
Via Dell'Annunziata
Via F. Brandani
Via E. Ferri
Via G. Genga
Via A. Grandi
Via L. Pacioli
Via Quattroventi
Via G. Tomassini

STRADE, SPAZI ED AREE DI TERZA CATEGORIA

Sobborghi, zone periferiche e frazioni:

Via Sasso
Gadana
Trasanni
Cavallino
Torre
Pieve di Cagna
Tufo
Canavaccio
Crocicchia
S. Donato
Schieti
Via della Stazione
Pallino

STRADE, SPAZI ED AREE DI QUARTA CATEGORIA

Frazioni non comprese nella terza categoria

Cà Mazzasette
Castelboccione
Cavaticci
Coldelce
Cerquetobono
Colonna
Forcuini
Fornace
Ghiaiolo

Girfalco
Maciolla
Rancitella
Marcella
Miniera
Monte Avorio
Montecalende
Monte Olivo
Monte Polo
Montesoffio
Paganico
Palazzo del Piano
Pantiere
Pozzuolo
Repuglie
SS. Annunziata
Cesane
Scotaneto
S. Marino
Via Piana

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL'ART. 48 D. LGS. N. 507/93

(Distributori di carburanti e tabacchi)

- A) CENTRO ABITATO: Intra muros e tutte le vie comprese nella prima categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.
- B) ZONA LIMITROFA: Extra muros: tutte le vie comprese nella seconda categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.
- C) SOBBORGHIE E ZONE LIMITROFE: Tutte le località comprese nella terza categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.
- D) FRAZIONI: Tutte le località comprese nella quarta categoria ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 507/93.

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Dirigente del Settore/Servizio AFF.GENERALI/SOC., BRINCIVALLI ANGELO,
in data 05-06-2012, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 05-06-2012, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	Favorevole
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	Favorevole
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Favorevole
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Favorevole
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	Favorevole
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 18

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

CORBUCCI FRANCO	Favorevole	ANNIBALI MARCO	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole	PAGNONI GIOVANNI	Favorevole
FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Favorevole	BARTOLUCCI RANIERO	Favorevole
RUGGERI ALBERTO	Favorevole	GAMBINI MAURIZIO	Favorevole
SERAFINI ALCEO	Favorevole	PAGANELLI SANDRO	Favorevole
SCARAMUCCI FEDERICO	Favorevole	GUIDI MASSIMO	Favorevole
DE ANGELI EMANUELE	Favorevole	BONELLI ALFREDO	Favorevole
FELICI ENZO	Favorevole	FOSCHI ELISABETTA	
SESTILI PIERO	Favorevole	CIAMPI LUCIA	
ANDREANI FRANCESCO		SILVESTRINI LUCA	Favorevole
SALVETTI SUSANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 18

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
MECHELLI LINO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO